

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile Cliente,

ad integrazione della precedente circolare avente ad oggetto DECRETO RISTORI E DECRETO RISTORI BIS precisiamo che nella tarda serata del giorno 09 novembre 2020 è stato "bollinato" il c.d. **Decreto Ristori Bis n.149/2020** che riporta importanti novità in tema di: **SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI INPS SCADENTI IL 16.11.2020**

**ART. 11 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive"**

1. La **sospensione dei versamenti contributivi dovuti** nel mese di **novembre 2020 (scadenza del 16.11.2020)** di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, **si applica** anche **in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1** al presente decreto. **[ZONE GIALLE ARANCONI E ROSSE]**

**La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.**

2. È altresì **sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti (scadenza del 16.11.2020)** nel mese di **novembre 2020**, in favore **dei datori di lavoro privati** che abbiano **unità produttive od operative** nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno **scenario di massima gravità**

**[ZONE ROSSE]** e da un **livello di rischio alto**, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, **appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2** del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenda delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. **I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi** ai sensi del presente articolo, **sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**